



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI COMO  
SEZIONE II

Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale

**SENTENZA**

nella causa di lavoro iscritta al n. **843/2020 r.g.** promossa da:

**OMISSIS** (C.F. OMISSIS ), con il patrocinio dell'avv. BONFIGLIO FEDERICA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in VIA DEI BRUSATI, 2/B NOVARA

RICORRENTE

contro

**SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SC** (C.F. 2950480133), contumace

RESISTENTE

**CONCLUSIONI** come in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso telematico pervenuto il 28/10/2020, **OMISSIS** conveniva in giudizio la *Sicuritalia servizi fiduciari soc. coop.*, alle cui dipendenze aveva lavorato dal 5/8/2015 fino alle dimissioni, presentate il 1/6/2019, perché, come aveva verificato il proprio consulente, dal mese di ottobre 2017 erano stati commessi diversi errori nella compilazione delle buste paga in ordine a: maggiorazione per il lavoro festivo notturno, paga base inferiore a quella del CCNL applicato, calcolo del lavoro straordinario, con la conseguente incidenza sul TFR, per cui chiedeva la condanna della società al pagamento di € 3.793,63 oltre rivalutazione e interessi.

La *Sicuritalia servizi fiduciari soc. coop.* restava contumace e all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.

La lettera di assunzione (doc 2), la successiva trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo pieno (doc 3), le buste paga (doc 6/8) e il modulo di recesso (doc 4) dimostrano il rapporto di lavoro

subordinato a tempo pieno, dal 5/8/2015 fino alle dimissioni, presentate al 1/6/2019, del ricorrente alle dipendenze di *Sicuritalia servizi fiduciari soc. coop.*

Dai conteggi elaborati dal proprio consulente (doc 5), il ricorrente risulta creditore di differenze retributive per effetto della mancata corrispondenza della paga base alle tabelle retributive allegate al CCNL applicato, della maggiorazione per il lavoro festivo notturno superiore a quella retribuita, del maggior compenso spettante per le ore di straordinario, per complessivi € 3.676,52 con la relativa incidenza sul TFR di € 117,11 per un importo totale di € 3.793,63.

La resistente *Sicuritalia servizi fiduciari soc. coop.*, che non risulta aver dato neppure riscontro alla diffida del 8/9/2020 (doc 10), restando contumace, non ha logicamente dimostrato di aver pagato quanto dovuto al ricorrente, né ha potuto contestare i conteggi di controparte.

Ne consegue la condanna di *Sicuritalia servizi fiduciari soc. coop.* al pagamento € 3.793,63 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.

#### PQM

1. condanna *Sicuritalia servizi fiduciari soc. coop.* al pagamento di 3.793,63 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna *Sicuritalia servizi fiduciari soc. coop.* al pagamento delle spese di giudizio, distrarre in favore del difensore del ricorrente, che ha dichiarato di averle anticipate, liquidate in € 49,00 per spese ed € 1.500,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.

Como, 4/2/2021

Il giudice  
(*Giovanni Luca Ortore*)